

Bruxelles, 20 aprile 2026
(OR. en)

8372/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0092 (NLE)

VISA 41
MIGR 110
RELEX 530
COAFR 101
COMIX 96
CH
IS
LI
NO

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 167 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 167 final.

All.: COM(2026) 167 final



Bruxelles, 20.4.2026
COM(2026) 167 final

2026/0092 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009 ("codice dei visti")¹, la Commissione valuta regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione e riferisce al Consiglio in merito.

Sulla base della quarta valutazione della cooperazione, adottata nel 2023 e relativa all'anno di riferimento 2022, e tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione e delle relazioni generali dell'Unione con tale paese terzo, la Commissione ha concluso che l'Etiopia non ha cooperato a sufficienza e che pertanto occorre intervenire. Il 27 settembre 2023 la Commissione, conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, ha adottato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sospende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, del codice dei visti nei confronti dei cittadini dell'Etiopia. Il 29 aprile 2024 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341².

Conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 6, del codice dei visti, la Commissione valuta continuamente e riferisce, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, se possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con detto paese terzo, può presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o modificare le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo.

Sulla base della sesta valutazione annuale della cooperazione, adottata nel 2025³ e relativa all'anno di riferimento 2024, la Commissione ha preso atto dell'azione sostanziale intrapresa dall'Etiopia e della tendenza positiva per quanto riguarda il miglioramento della cooperazione, che doveva tradursi in progressi duraturi.

Sulla base della valutazione continua della cooperazione, anche in seno ai pertinenti gruppi di esperti tecnici e di lavoro del Consiglio, e dei progressi duraturi rilevati durante la sesta riunione del gruppo di lavoro congiunto tenutasi il 18 febbraio 2026, la Commissione ritiene che dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione in materia di riammissione per quanto riguarda l'identificazione dei cittadini etiopi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare, il rilascio di documenti di viaggio provvisori e l'organizzazione regolare di operazioni di rimpatrio. La Commissione ritiene pertanto opportuno presentare una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che abroghi la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio.

Il caso dell'Etiopia

Nel febbraio 2018 l'UE ha concluso con l'Etiopia un'intesa non vincolante in materia di riammissione ("Procedure di ammissione per il rimpatrio di cittadini etiopi dagli Stati membri

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

² Decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia.

³ COM(2025) 416 final del 15 luglio 2025.

dell'Unione europea"). Da allora si sono tenute sei riunioni del gruppo di lavoro congiunto per monitorare l'attuazione dell'accordo.

Nella quarta relazione a norma dell'articolo 25 bis del 2023, la Commissione ha ritenuto che la cooperazione dell'Etiopia in materia di riammissione nel 2022 sia stata insufficiente. Permanevano problemi nell'identificazione dei cittadini etiopi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare, a causa della mancanza di risposta da parte delle autorità etiopi alle richieste di riammissione, delle difficoltà nel rilascio di documenti di viaggio provvisori, anche quando la cittadinanza era stata precedentemente confermata, e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio per i rimpatri volontari e forzati su voli di linea e voli charter.

Nonostante l'impegno profuso per intensificare l'interazione in materia di riammissione e la fornitura di assistenza tecnica da parte dell'UE, la cooperazione sulla riammissione con l'Etiopia non è migliorata. L'UE ha trasmesso all'Etiopia messaggi chiari sulla necessità di migliorare la cooperazione nella riammissione di tutti i suoi cittadini privi del diritto di soggiornare negli Stati membri dell'UE e di attuare pienamente l'intesa in materia di riammissione, fra l'altro procedendo alla rapida identificazione e al rilascio di documenti di viaggio provvisori per tutti i rimpatri, compresi quelli forzati. A causa della mancanza di miglioramenti nonostante le continue misure adottate dalla Commissione, e tenuto conto delle relazioni generali dell'UE con l'Etiopia, è stato ritenuto che la cooperazione dell'Etiopia con l'UE in materia di riammissione non fosse sufficiente e che occorresse intervenire ulteriormente. Nel settembre 2023 la Commissione ha pertanto proposto misure in materia di visti, che sono state adottate dal Consiglio nell'aprile 2024.

Nella sesta relazione a norma dell'articolo 25 bis, adottata nel luglio 2025 e relativa all'anno di riferimento 2024, la Commissione ha preso atto dell'azione sostanziale intrapresa dall'Etiopia e della tendenza positiva per quanto riguarda il miglioramento della cooperazione, che doveva tradursi in progressi duraturi. L'Etiopia ha ripreso a trattare i casi di rimpatrio forzato e a rilasciare documenti di viaggio provvisori con una validità adeguata (come indicato nell'accordo di riammissione) e ha migliorato la sua capacità di risposta alle richieste delle autorità degli Stati membri. Nel 2024 si sono svolte tre missioni di identificazione e una nel 2025, con risultati positivi per quanto riguarda la conferma della cittadinanza e il miglioramento dei tempi di comunicazione dei risultati, e l'impegno assunto nei confronti degli Stati membri di rilasciare documenti di viaggio provvisori su richiesta per tutti i casi. La prima operazione di voli charter dal 2021 ha avuto luogo nel dicembre 2024 e la cooperazione mediante voli charter è proseguita nel corso del 2025. Nel dicembre 2025 l'UE ha organizzato a Bruxelles una formazione sulle tecniche di verifica della cittadinanza, destinata all'amministrazione nazionale etiopica e ai consolati etiopi in Europa.

Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione in materia di riammissione e propone di abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio.

Le relazioni generali dell'Unione con l'Etiopia

L'Etiopia è un paese fondamentale per la stabilità nel Corno d'Africa. Si tratta del secondo paese più popolato dell'Africa (110 milioni di abitanti), che ospita più di 1,1 milioni di rifugiati provenienti dalla regione. Dopo lo scoppio di un conflitto interno in Etiopia nel novembre 2020, il 2 novembre 2022 è stato firmato a Pretoria (Sud Africa) un accordo sulla cessazione permanente delle ostilità. Nella fase critica del conflitto scoppiato in Sudan nell'aprile 2023 le autorità etiopi hanno fornito un'assistenza sostanziale nel rilascio dei visti e nell'installazione di strutture alla frontiera durante l'evacuazione dei cittadini dell'UE dal Sudan.

Il paese gode dell'accesso al mercato europeo in esenzione da dazi e contingenti nel quadro del regime "Tutto tranne le armi" (Everything But Arms).

L'Etiopia è membro dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo e del comitato direttivo del processo di Khartoum. È inoltre parte contraente dell'accordo di Samoa. L'Etiopia è un partner importante per l'Unione europea, a cui la lega un lungo partenariato iniziato oltre 40 anni fa. Nel 2016 l'UE e l'Etiopia hanno firmato un "impegno strategico" in base al quale entrambe le parti si impegnano a cooperare strettamente in settori che vanno dalla pace e dalla sicurezza a livello regionale al commercio e agli investimenti, compresi la migrazione e gli sfollamenti forzati. L'UE assiste l'Etiopia attraverso il programma indicativo pluriennale per l'Etiopia 2024-2027, fissato inizialmente a 650 milioni di EUR e rivisto a 609 milioni di EUR dopo un riesame intermedio. Questa iniziativa segna un progresso significativo nell'impegno dell'UE nei confronti dell'Etiopia, passando dalla risposta alle crisi e dal sostegno a favore della ricostruzione a un partenariato per gli investimenti sostenibile e a lungo termine. I settori prioritari interessati sono tre: Green Deal, sviluppo umano (compresi migrazione e sfollamenti forzati) e governance /costruzione della pace.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La decisione proposta è coerente con il codice dei visti, che stabilisce le norme armonizzate della politica comune in materia di visti che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. La decisione proposta è inoltre coerente con la precedente proposta di istituire le misure⁴.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'UE promuove un approccio globale in materia di migrazione e sfollamenti forzati, basato su valori e responsabilità condivisi. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo prevede lo sviluppo e l'approfondimento di partenariati di vasta portata, equilibrati e mirati per promuovere la cooperazione su tutti gli aspetti pertinenti:

- proteggere chi ne ha bisogno e sostenere i paesi e le comunità di accoglienza;
- sviluppare opportunità economiche e affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;
- aiutare i partner a rafforzare la gestione e la governance della migrazione;
- promuovere la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione;
- sviluppare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa.

La cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è un elemento importante di tale politica. Nelle conclusioni dell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha sollecitato un'azione risoluta a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea, mediante il ricorso all'insieme delle politiche, degli strumenti e dei mezzi pertinenti di cui l'UE dispone, compresi la diplomazia, lo sviluppo, il commercio e i visti⁵.

⁴ Proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia (COM(2023) 568 final 2023/0344).

⁵ EUCO 25/24.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), articolo 25 bis, paragrafo 6.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

n.a.

- **Proporzionalità**

Scopo della misura proposta è abrogare le misure in materia di visti, riconoscendo i progressi sostanziali e duraturi compiuti dall'Etiopia nella cooperazione, in particolare in relazione alle carenze individuate e all'intensità degli sforzi profusi. La misura è proporzionata all'obiettivo perseguito.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

n.a.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.a.

- **Valutazione d'impatto**

n.a.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a.

- **Diritti fondamentali**

Con l'abrogazione delle misure in materia di visti, le domande di visto saranno nuovamente trattate secondo le norme standard del codice dei visti, quindi non si avranno ripercussioni sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.a.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

n.a.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.a.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'*articolo 1* abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 nei confronti dell'Etiopia.

L'*articolo 2* contiene l'elenco dei destinatari della decisione proposta, ossia gli Stati membri interessati.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)⁶, in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La cooperazione dell'Etiopia in materia di riammissione nel 2022 è stata valutata insufficiente ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009. Occorrevano miglioramenti significativi nella cooperazione in tutte le fasi del processo di riammissione, per garantire fra l'altro che l'Etiopia cooperasse efficacemente, in modo tempestivo e prevedibile con tutti gli Stati membri nell'identificazione e nel rilascio dei documenti di viaggio, nonché nelle operazioni di rimpatrio.
- (2) Tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione e delle relazioni generali tra l'Unione e l'Etiopia, è stato considerato necessario un intervento dell'Unione.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio⁷ ha temporaneamente sospeso l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 nei confronti dei cittadini dell'Etiopia. L'obiettivo era incoraggiare le autorità etiopi a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.
- (4) Le disposizioni temporaneamente sospese erano quelle di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (e conseguente esclusione dell'applicazione della norma che autorizza la proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni soltanto in singoli casi, cosicché il normale periodo di trattamento sale a 45 giorni), sospensione del

⁶ GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia.

rilascio di visti per ingressi multipli conformemente all'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).

- (5) La valutazione continua, da parte della Commissione, della cooperazione dell'Etiopia in materia di riammissione dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio indica che possono essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione in materia di riammissione per quanto riguarda l'identificazione dei cittadini etiopi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare, il rilascio di documenti di viaggio provvisori e l'organizzazione regolare di operazioni di rimpatrio. Di conseguenza non è più necessario applicare misure in materia di visti nei confronti dei cittadini dell'Etiopia ed è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2024/1341.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁸; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹⁰.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹¹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹².

⁸ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁰ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

¹¹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹² Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

- (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹³, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁴.
- (11) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2024/1341 del Consiglio è abrogata.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹³ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹⁴ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).